



COMUNE DI FIORANO MODENESE

Provincia di Modena

SETTORE: III° PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI ASFALTATURA, MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA, SEGNALETICA E SISTEMI DI RITENUTA DELLA RETE STRADALE COMUNALE
ANCHE CON CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO ANNI 2022-2025**

LOTTO 1

PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO- parte prima

Responsabile del Procedimento:	ing. Manuela Giurgola
Progettista:	ing. Roberta Pitocchi
Direttore dei Lavori:	ing. Roberta Pitocchi
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:	geom. Giovanna Iannuzzi
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:	

Fiorano Modenese, Gennaio 2022

Il progettista

Ing. Roberta Pitocchi

(documento firmato digitalmente)

COMUNE DI FIORANO MODENESE Piazza Ciro Menotti 1 – 41042 Fiorano Modenese (MO)

C.F. 84001590367 P.IVA 00299940361 Tel 0536833111 – Servizio LL.PP. Tel 0536833230

Sito internet www.fiorano.it – Email llpp@comune.fiorano-modenese.mo.it – PEC comunefiorano@cert.fiorano.it

SOMMARIO

CAPITOLO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
ART. 2 - NORMATIVA DI RINVIO	4
ART. 3 - DURATA, IMPORTI E MODALITA' DELL'ACCORDO QUADRO	5
ART. 4 - CONTRATTI DISCENDENTI	5
ART. 5 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	6
ART. 6 - CATEGORIA PREVALENTE	7
ART. 7 - SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE	7
ART. 8 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI	7
CAPITOLO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	8
ART. 9 - DOCUMENTI DELL'ACCORDO QUADRO	8
ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	8
ART. 11 - CAUZIONE PROVVISORIA E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA	8
ART. 12 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI, CAUZIONE DEFINITIVA	8
ART. 13 - SUBAPPALTO	10
ART. 14 - REFERENTI DELL'AFFIDATARIO	11
ART. 15 - VARIAZIONI DELL'APPALTATORE	11
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI	11
CAPITOLO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI	13
ART. 17 - CONSEGNA DEI LAVORI	13
ART. 18 - INIZIO, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	13
ART. 19 - INVARIABILITA' DEI PREZZI, NUOVI PREZZI	15
ART. 20 - TERMINI DI VALIDITA'	16
ART. 21 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 22 - PROROGHE E DIFFERIMENTI	17

ART. 23 -	SOSPENSIONI	18
ART. 24 -	ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE	18
ART. 25 -	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	19
ART. 26 -	PAGAMENTI	19
ART. 27 -	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	20
CAPITOLO 4 - DANNI E ASSICURAZIONI		22
ART. 28 -	DANNI ALLE OPERE, DANNI DI FORZA MAGGIORE	22
ART. 29 -	DANNI A TERZI	22
ART. 30 -	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - POLIZZE ASSICURATIVE	22
CAPITOLO 5 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO		25
ART. 31 -	RISERVE E CONTROVERSIE	25
ART. 32 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	25
CAPITOLO 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE		27
ART. 33 -	OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI	27
ART. 34 -	OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI	27
ART. 35 -	IDENTIFICAZIONE E CONTROLLI NEI CANTIERI	28
ART. 36 -	ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ	28
CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA		32
ART. 37 -	ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	32
ART. 38 -	NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	33
ART. 39 -	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)	34
ART. 40 -	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PSC	34
ART. 41 -	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)	34
ART. 42 -	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	35

ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

La presente procedura ha per oggetto la conclusione di un appalto di lavori composto da n. 2 Accordi Quadro (lotti funzionali) ciascuno con un unico operatore, concluso a misura, **per lavori di asfaltatura, manutenzione ordinaria e straordinaria, segnaletica e sistemi di ritenuta della rete stradale comunale anche con carattere di pronto intervento anni 2022-2025, del Comune di Fiorano Modenese**, di seguito denominato anche "Comune".

I lavori di cui al presente Accordo Quadro avranno sommariamente ad oggetto: gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento finalizzati al mantenimento dello stato di efficienza di strade, piazze, marciapiedi, percorsi ciclopedonali e arredo urbano, di proprietà comunale, in uso, in concessione o di proprietà della società Fiorano Gestioni Patrimoniali S.r.l., presenti all'interno dell'intero territorio comunale come più dettagliatamente descritte nella Relazione Tecnica, in osservanza e nel rispetto delle indicazioni riportate nell'allegato Capitolato parte tecnica elaborata dall'Ufficio Tecnico competente.

Oltre alle prestazioni suindicate, l'Amministrazione ha facoltà di richiedere l'intervento della ditta Appaltatrice per eseguire attività accessorie che si rendessero necessarie per specifiche esigenze.

Per Stazione Appaltante si deve intendere:

- La Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per le fasi di gara, l'aggiudicazione e la conclusione e gestione dell'Accordo Quadro;
- Il Comune di Fiorano Modenese per la stipula dei relativi Contratti Discendenti, le fasi operative di esecuzione, di liquidazione e collaudo finale.

Si intendono interventi di "pronto intervento", tutti quelli da effettuarsi al fine di eliminare situazioni di pericolo e/o di mancata sicurezza, anche con opere provvisorie.

Oltre alle prestazioni suindicate, la Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere l'intervento della ditta Appaltatrice per eseguire attività accessorie che si rendessero necessarie per specifiche esigenze.

L'Accordo Quadro è stipulato ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 50/2016, e sovrintenderà ad una serie di contratti discendenti con l'affidatario, in funzione delle necessità e delle disponibilità economiche dell'ente, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi offerti in fase di gara.

L'Accordo Quadro è concluso con un solo operatore per ogni lotto (di seguito Appaltatore, Ditta, Affidatario, Operatore Economico) risultante aggiudicatario della procedura di selezione.

E' prevista la facoltà di presentare offerta per entrambe i lotti, ma è limitato ad 1 solo il numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente. Qualora dovesse presentare offerta un solo operatore per entrambe i lotti, e solo in tal caso, entrambi possono essere aggiudicati all'unico offerente.

Ogni lotto, aggiudicato pertanto ciascuno ad un concorrente salvo il caso in cui vi sia un solo concorrente in entrambe i lotti, genererà i propri contratti discendenti che saranno di volta in volta specificati.

ART. 2 NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non specificato o previsto nel presente capitolato così come per il dettaglio di quanto previsto negli articoli del presente documento, si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato **nello schema di contratto oltre che nella restante documentazione di gara.**

2. Nell'appalto s'intendono applicate le norme e le disposizioni del codice civile, quelle in materia di contratti pubblici, nonché tutta la normativa applicabile in materia, inclusa la rispondenza ai criteri ambientali minimi applicabili (CAM).

3. Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite da questo Capitolato, dal D.Lgs. 50/2016, dal Regolamento di cui al D.P.R. 207/10 (per la parte ancora in vigore), dal Capitolato Generale D.M. 145/2000 e delle altre leggi e decreti nonché delle norme vigenti ancorché non espressamente richiamate nel presente Capitolato, oltre a tutti i Regolamenti Comunali vigenti.

4. Dovranno inoltre osservarsi le norme tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato.

ART. 3 DURATA, IMPORTI E MODALITA' DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dell'appalto è pari a € **980.000,00 (novecentoottantamilaeuro/00)** di cui € 960.000,00 (novecentossantamilaeuro/00) a base d'asta ed € 19.600,00 (diciannovemilaseicentoeuro/00) per oneri della sicurezza stimati, non soggetti a ribasso, oltre IVA.

L'appalto è composto da n.2 Accordi Quadro (lotti funzionali) di pari importo così definiti:

Lotto 1 – importo complessivo aggiudicabile pari ad euro 490.000,00€ (quattrocentonovantamilaeuro/00) di cui euro 9.800,00 (novemilaottocentoeuro/00) per oneri della sicurezza, oltre IVA;

Lotto 2 – importo complessivo aggiudicabile pari ad euro 490.000,00€ (quattrocentonovantamilaeuro/00) di cui euro 9.800,00 (novemilaottocentoeuro/00) per oneri della sicurezza, oltre IVA;

Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in **36 mesi**, con decorrenza dalla data di stipula.

Il ribasso offerto dall'Impresa in sede di gara non deve intendersi applicato sull'importo a base di gara (che rimane invariato anche dopo l'aggiudicazione), ma applicato in via esclusiva all'Elenco Prezzi Unitari. Tutti gli oneri necessari per eseguire i lavori oggetto del presente affidamento si intendono a carico dell'Impresa. I prezzi fissati all'atto dell'aggiudicazione rimarranno invariati fino alla scadenza del contratto.

Il predetto importo è inteso come tetto massimo di spesa della Stazione Appaltante, ed è pertanto puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato alla stipula dei contratti discendenti e agli ordini di lavoro effettivamente emessi, in funzione delle necessità e delle disponibilità economiche della Società in corso di vigenza contrattuale. Nel caso al termine del contratto non siano state affidate lavorazioni per una somma pari al suddetto importo, nulla sarà dovuto all'Aggiudicatario.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra o si renda necessario un aumento dei lavori, l'Affidatario è tenuto ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, sino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. Oltre questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto. L'Impresa è tenuta ad avvertire con congruo anticipo la Stazione Appaltante dell'approssimarsi dell'esaurimento dell'importo contrattuale.

Gli oneri per la sicurezza relativi all'intero appalto vengono stimati in euro 19.600,00 (diciannovemilaseicento/00 di cui **euro 9.800,00 (novemilaottocentoeuro/00) per il Lotto 1** ed **euro 9.800,00 (novemilaottocentoeuro/00) per il Lotto 2**; tali importi verranno equamente parametrati agli stanziamenti relativi ai singoli contratti discendenti, salvo che il contratto discendente non preveda lavorazioni di particolare rischio per le quali la stima analitica dei costi della sicurezza sia superiore a quanto previsto dalla riparamentrazione.

Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.

ART. 4 CONTRATTI DISCENDENTI

1. La conclusione dell'Accordo Quadro Lotto 1 o Lotto 2 consentirà alla Stazione Appaltante la sottoscrizione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati "discendenti") con l'Appaltatore, senza avviare un nuovo confronto competitivo secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016.

2. I lavori oggetto di ciascun contratto discendente, verranno stabiliti dalla stazione appaltante e contabilizzati sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara ribassato della percentuale offerta dalla ditta aggiudicataria.
3. I contratti discendenti potranno essere approvati e successivamente stipulati a partire dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, con apposite disposizioni proprie della Stazione Appaltante.
4. Dal momento della stipula dei contratti discendenti, l'Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli ordini d'intervento e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi.
5. I contratti discendenti dovranno essere stipulati dall'impresa entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, di affidamento dei relativi lavori, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni.
6. Non è previsto un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell'arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti discendenti, che non dovrà superare il limite precedentemente definito.
7. Ciascun Contratto discendente cessa di avere effetto dalla data di esaurimento dell'importo contrattuale, anche se antecedente alla data di scadenza stabilita nel contratto stesso.
8. Nel caso l'importo del Contratto Discendente non sia stato esaurito al termine di scadenza, la durata dello stesso si intende aumentata di novanta giorni, fermo restando quando stabilito nella lettera precedente.
9. E' fatto obbligo all'Impresa di comunicare alla Società l'approssimarsi dell'esaurimento delle somme assegnate da contratto. Non verranno contabilizzate le lavorazioni eccedenti l'importo contrattuale qualora la causa sia imputabile a omessa o ritardata consegna della contabilità da parte dell'impresa.

ART. 5 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori:

- fresatura e rifacimento di pavimentazioni bituminose di qualunque tipo:, normali, modificate, fonoassorbenti in riciclato di gomma;
- segnaletica verticale ed orizzontale;
- lavori stradali e di asfaltatura in genere, anche per superfici di piccola dimensione;
- lavori di abbattimento barriere architettoniche
- lavori di ripristino pavimentazioni stradali e marciapiedi;
- lavori di sistemazione sottofondi stradali/marciapiedi;
- lavori di scavo e rinterro linee sotto servizi;
- lavori di installazione, ripristino e/o sostituzione di elementi di arredo urbano;
- lavori di installazione, ripristino e/o sostituzione di barriere di ritenuta per la sicurezza stradale;
- pronto intervento h24 comprendente opere provvisorie finalizzate alla messa in sicurezza e all'eliminazione di situazioni di pericolo;
- tutto quanto si rende necessario per il mantenimento funzionale della rete stradale e delle parti ad essa accessorie.

Le opere da eseguire nell'ambito dell'appalto, saranno individuate negli elaborati allegati ai singoli Contratti Discendenti e/o nelle apposite RICHIESTE D'INTERVENTO che di volta in volta saranno comunicate all'Appaltatore dal Direttore dei Lavori.

ART. 6 CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi dell'art. 61, comma 3 del D.Lgs. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria:

- OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI, classifica II (classifica III se presenta offerta per entrambe i lotti) – prevalente.

ART. 7 SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE

L'impresa offerente, partecipando alla gara, dichiara di poter garantire una sede operativa locale ubicata ad una distanza stradale non superiore a 50 km rispetto alla sede degli uffici tecnici del Comune di Fiorano Modenese siti in Via Vittorio Veneto n.27/A, e attrezzata con materiali, uomini e mezzi adeguati a fornire il servizio di Pronto Intervento ed essere quindi in grado di dare seguito alle Richieste d'intervento da parte dell'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante, anche con carattere di priorità e immediatezza.

Nel caso in cui, al momento della stipula dell'Accordo Quadro il concorrente aggiudicatario non disponga della sede operativa indicata al momento dell'offerta o di altra sita ad una distanza minore, è prevista la revoca dell'aggiudicazione con l'affidamento al concorrente che segue in graduatoria

Nel caso in cui durante il periodo di esecuzione contrattuale il concorrente non abbia più la disponibilità della sede operativa indicata al momento dell'offerta o di altra sita ad una distanza minore, è prevista la rescissione contrattuale con l'affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 8 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'Appaltatore dovrà impegnarsi ad adottare misure per il contenimento dell'impatto ambientale nei propri cantieri e nella fornitura di materiali.

A tale proposito, la Ditta è tenuta al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti essenzialmente:

- nei "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano" di cui al D.M. 5 febbraio 2015 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2015).

Una specifica attenzione dovrà essere posta nella gestione delle lavorazioni del cantiere con particolare riferimento:

- alla demolizione dei materiali di qualsiasi natura e all'impiego di nuovi materiali eco-sostenibili;
- allo smaltimento dei materiali di risulta e al loro trasporto;
- alla gestione generale del cantiere con riferimento ai rifiuti prodotti, alla qualità dell'aria e al controllo delle emissioni acustiche durante le lavorazioni, alla gestione delle polveri, delle acque e degli scarichi.

L'Appaltatore sarà tenuto al rispetto anche degli eventuali Criteri Ambientali Minimi (CAM) che dovessero essere adottati ed in vigore al momento della stipula del Contratto discendente.

ART. 9 DOCUMENTI DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro e dei successivi Contratti Discendenti:

1. Relazione Generale e Quadro economico
2. Elenco strade
3. Planimetria territoriale
4. Capitolato speciale – parte prima
5. Capitolato speciale - parte seconda
6. Elenco prezzi unitari
7. Piano di Sicurezza e Coordinamento generale tipo
8. Schema di contratto.

Per ogni Contratto Discendente, l'Amministrazione potrà produrre ulteriori elaborati atti a meglio specificare eventuali specificità dei singoli contratti.

Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite da questo Capitolato, dal D.Lgs. 50/2016, dal Regolamento di cui al D.P.R. 207/10 (per la parte ancora in vigore), dal Capitolato Generale D.M. 145/2000 e delle altre leggi e decreti nonché delle norme vigenti ancorché non espressamente richiamate nel presente Capitolato, oltre a tutti i Regolamenti Comunali vigenti.

Dovranno inoltre osservarsi le norme tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato.

ART. 10 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto di Accordo Quadro.

ART. 11 CAUZIONE PROVVISORIA E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria da prestarsi con le modalità e alle condizioni di cui al Disciplinare di Gara, dove è definita inoltre la documentazione da allegare all'offerta.

ART. 12 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI, GARANZIA DEFINITIVA

Per le condizioni di ammissibilità alla gara, valgono le prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di Contratto per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa e tutti gli altri oneri connessi alla stipulazione del Contratto, compresi quelli tributari, nonché l'IVA e l'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore indicherà le persone che possono riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al Contratto.

12.1 – Aggiudicazione dei lavori

L'offerta dovrà pervenire alla Stazione Appaltante nei modi e nei termini indicati nel Bando nonché nel

Disciplinare di Gara.

E' prevista la facoltà di presentare offerta per entrambe i lotti, ma è limitato ad 1 solo il numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente. Qualora dovesse presentare offerta un solo operatore per entrambe i lotti, in tal caso entrambi possono essere aggiudicati all'unico offerente.

Si precisa che, riguardando l'appalto lavorazioni non sempre predeterminabili nel tempo e nel numero, **NON potrà essere garantita una quantità minima di alcuna lavorazione**, essendo queste ultime a totale discrezione insindacabile della Direzione Lavori.

Si ribadisce quindi, che i prezzi unitari in base ai quali saranno compensati i lavori, sono quelli riportati nell'Elenco Prezzi Unitari allegato, ribassati del ribasso offerto in sede di gara.

Il ribasso pertanto NON verrà applicato all'importo di ogni singolo Contratto Discendente, che rimarrà immutato, ma unitariamente sulle singole voci costituenti l'Elenco Prezzi Unitari allegato.

In quest'ottica l'Appaltatore è tenuto ad avvertire con congruo anticipo l'Amministrazione dell'approssimarsi dell'esaurimento dell'importo contrattuale.

Il compenso dovuto riguardante gli Oneri della Sicurezza, sarà liquidato a ogni Stato di avanzamento lavori su quanto svolto.

12.2 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/20106, l'Appaltatore dovrà costituire garanzia definitiva, con beneficiari l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e il Comune di Fiorano Modenese. L'importo su cui è calcolata la garanzia fideiussoria è come di seguito definito.

- L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo degli stessi. In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ovvero il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

- La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento dei lavori o analogo documento, nel limite massimo pari al 75% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

- La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte della Stazione Appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi tutti previsti dall'Accordo Quadro e da tutti i contratti da esso discendenti e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

- La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui all'art. 103 del Codice dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante si dovesse avvalere della cauzione, potrà richiedere all'appaltatore il suo reintegro e qualora questi non ottemperi la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

2. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sia di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro sia di quanto stabilito nei Contratti Discendenti stipulati con il Committente; pertanto, non dovrà essere prestata alcuna ulteriore garanzia per la stipula dei suddetti contratti discendenti.

3. L'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:
 - mancata stipula dei contratti discendenti conseguenti all'affidamento da parte del Committente;
 - risoluzione del presente Accordo Quadro.
4. Il Committente ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:
 - risoluzione di Contratti Discendenti;
 - esecuzione di prestazioni affidate d'ufficio a terzi per inadempienza dell'Appaltatore;
 - applicazione di penale per inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore;
 - risarcimento dei danni;
 - pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall' inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
 - in tutti gli altri casi previsti dai documenti contrattuali e di gara nonché dalla normativa vigente.

ART. 13 SUBAPPALTO

1. Ferme restando le condizioni di cui dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tutte le categorie di lavori sono subappaltabili e affidabili a cottimo secondo i limiti, in termini economici, imposti dalla normativa vigente. Il calcolo delle percentuali di subappalto, saranno riferite ai singoli contratti discendenti e non all'importo complessivo dell'Accordo Quadro.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice.
3. Il subappalto è concesso qualora l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni implica che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato.
4. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
5. La D.L., il R.U.P. nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, verificano, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
6. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 50/2016;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

7. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

8. Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, aggiunto dall'art. 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.

ART. 14 REFERENTI DELL'AFFIDATARIO

Al momento della sottoscrizione di ciascun lotto dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione:

- a) le generalità del **Responsabile** e del suo eventuale sostituto al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali;
- b) **le generalità di un Direttore Tecnico**, che sarà unico referente per quanto attiene le tematiche e le decisioni tecniche relative ai diversi cantieri;
- c) i nominativi di tutto il personale che sarà impiegato per l'esecuzione delle lavorazioni, compresi i tecnici e il personale delle eventuali ditte subappaltatrici, comprensivi dei numeri di posizione assicurativa e previdenziale di ciascun addetto;
- d) **un indirizzo di posta PEC e due numeri telefonici attivi 24 ore su 24** per la ricezione delle Richieste d'intervento.

Eventuali avvicendamenti o variazioni del personale dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione prima dell'impiego in cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 15 VARIAZIONI DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore, o altra condizione di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo art. 110, commi 3, 4, 5 e 6.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 48, comma 19, del D.Lgs. 50/2016, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento, sempreché le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione,

stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'Amministrazione in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al Certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

ART. 17 CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori avverrà di norma dopo la formale stipula del contratto discendente, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, previa convocazione dell'esecutore. Nel giorno e nell'ora fissati dal D.L., l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio e dalla cui data decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
2. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la D.L. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore a 10 giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.
3. E' comunque facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto discendente, ai sensi dell'art. 32 del Codice; la D.L. provvede in via d'urgenza, su autorizzazione del R.U.P.
4. All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni.
5. Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avvenga nei tempi stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.
6. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere secondo quanto indicato dalla D.L. nelle richieste di intervento.

ART. 18 INIZIO, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Trattandosi di lavori che vanno ad interessare diverse zone non sempre individuabili a priori su tutto il territorio comunale, lo svolgimento degli stessi avverrà per RICHIESTE DI INTERVENTO come di seguito esposto.

La Richiesta d'intervento sarà effettuata dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione, nella persona del D.L. o suo delegato, e comunicata all'Appaltatore con qualsiasi mezzo: scritto, telefonico (con successiva conferma scritta anche via e-mail), e-mail, e-mail di posta PEC, ai riferimenti comunicati precedentemente dalla dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà essere in grado di fornire servizi e lavorazioni anche nei giorni prefestivi, festivi e in orari notturni.

I tipi di intervento sono:

- A) intervento immediato (entro 2 ore dalla richiesta);**
- B) intervento prioritario (entro 72 ore dalla richiesta);**
- C) intervento programmato (entro 10 giorni solari dalla richiesta se non diversamente specificato).**

Nella Richiesta verranno specificati le tipologie di intervento e i tempi entro i quali dovranno avere inizio i lavori ed entro i quali i lavori dovranno essere completamente e perfettamente eseguiti.

L'Amministrazione avrà diritto ad effettuare un numero illimitato di Richieste per interventi immediati e prioritari.

Per gli interventi immediati (A), verranno applicate all'elenco prezzi ribassato offerto in sede di gara, le

seguenti maggiorazioni:

STD: straordinario diurno feriale	+ 20%
STN: straordinario notturno feriale e diurno festivo	+ 30%
STF: straordinario notturno festivo	+ 40%

TABELLA ORARIA

	00:00-06:00	06:00-22:00	22:00-24:00
Sabato	STN	STD	STN
Domenica e festivi	STF	STN	STF
Giorni feriali dal lun. al ven.	STN	STD	STN

Per gli interventi prioritari (B) verrà applicata alle voci dell'elenco prezzi ribassato offerto in sede di gara, la maggiorazione del 10%.

Per gli interventi programmati (C) non sono riconosciute maggiorazioni. Solo nel caso in cui i lavori dovessero interessare strade con particolari condizioni di traffico o centri abitati o strade a vocazione commerciale o sede di attività pubbliche istituzionali e non, in cui l'intervento feriale o diurno risultasse particolarmente gravoso per la cittadinanza (a giudizio insindacabile della D.L.), l'Ufficio Tecnico, nella persona del Direttore Lavori o suo delegato, potrà richiedere l'esecuzione dei lavori in giorni prefestivi, festivi o in orari notturni, e verrà riconosciuta una maggiorazione su tutte le voci di Elenco Prezzi pari al 10%.

Per gli INTERVENTI DI TIPO A) per cui è previsto un intervento entro due ore dalla ricezione del relativo ordine, la quantificazione dell'intervento dovrà comunque essere sottoposta alla stazione appaltante entro 48 ore, dalla ricezione dell'ordine.

Per gli INTERVENTI DI TIPO B) l'impresa è tenuta a comunicare entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della richiesta di intervento, il preventivo di spesa redatto secondo gli elenchi prezzi posti a base di gara per le opportune valutazioni del Direttore Lavori. Qualora detto preventivo non dovesse pervenire nei tempi stabiliti l'impresa è comunque tenuta ad eseguire quanto richiesto secondo le tempistiche indicate nell'ordine e nulla sarà dovuto per i primi tre interventi. In caso di ulteriore mancata presentazione di preventivi si procederà a rescissione contrattuale.

Per gli INTERVENTI DI TIPO C) l'impresa è tenuta a comunicare entro e non oltre 72 ore dalla ricezione della richiesta di intervento, il preventivo di spesa redatto secondo gli elenchi prezzi posti a base di gara per le opportune valutazioni del Direttore Lavori, salvo che la richiesta di preventivo non ammetta tempistiche diverse, unitamente ad un programma dettagliato dell'intervento. Qualora detto preventivo non dovesse pervenire nei tempi stabiliti l'impresa è comunque tenuta ad eseguire quanto richiesto secondo le tempistiche indicate nell'ordine e nulla sarà dovuto per i primi tre interventi. In caso di ulteriore mancata presentazione di preventivi si procederà a rescissione contrattuale.

Entro il 15 di ciascun mese, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. un report degli interventi eseguiti, specificando le motivazioni di eventuali modifiche temporali nell'esecuzione dei lavori e specificando i consuntivi di spesa qualora le opere eseguite differiscano dal preventivo presentato.

La Richiesta di intervento verrà trasmessa all'Appaltatore secondo le modalità precedentemente descritte;

la Richiesta si intenderà tacitamente accettata qualora non pervenisse tempestivamente alcuna comunicazione contraria da parte dell'Appaltatore.

In generale l'Appaltatore, nell'ambito e nel rispetto del contratto e della Richiesta di intervento, avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti, purché tale modo, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

La D.L. ha comunque facoltà di disporre per l'esecuzione contestuale di più lavori anche in zone diverse del territorio, e quindi di procedere contemporaneamente alla richiesta e consegna di più interventi.

L'Appaltatore, pertanto, è obbligato, nei casi di cui sopra, a mettere a disposizione in contemporanea più squadre di operai.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di modificare l'ordine di esecuzione dei lavori secondo le proprie priorità, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di compensi aggiuntivi.

All'atto dell'offerta, l'Appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione in cui attesta la propria capacità a recepire le Richieste di intervento e a farvi fronte anche nei mesi estivi, durante le festività e comunque per tutta la durata dell'appalto.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e sempre in accordo con il Tecnico Responsabile per quanto riguarda i giorni, gli orari e le modalità di esecuzione delle lavorazioni, in modo da limitare il meno possibile lo svolgimento delle attività nel luogo di intervento, garantendo al tempo stesso la totale sicurezza dell'utenza.

Sarà altresì richiesto alla ditta appaltatrice il rilascio di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente per le varie tipologie di lavorazioni richieste. In assenza del rilascio delle necessarie certificazioni non potrà essere liquidato all'Appaltatore l'intervento eseguito.

ART. 19 INVARIABILITA', REVISIONE DEI PREZZI E NUOVI PREZZI

I prezzi offerti dall'Appaltatore devono essere intesi comprensivi di ogni spesa e, come tali, sono fissi ed invariabili. Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro si intende inglobato, senza eccezione, qualsiasi ulteriore intervento che risulti necessario ai fini dell'espletamento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell'elenco descrittivo dei relativi prezzi unitari.

Fatto salvo quanto indicato al paragrafo successivo, i prezzi di cui sopra si intendono accettati dall'Appaltatore, in quanto tali, restano fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Eventuali variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, come previsto dal D. Legge 27/1/2022 n. 4 (G.U. 27/01/2022 n.21).

La revisione prezzi si applica dietro formale richiesta da parte dell'Appaltatore; a tal fine l'Appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell'offerta. Nell'istanza di adeguamento compensativo l'Appaltatore deve indicare i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la sua incidenza quantitativa.

Non si darà luogo ad alcun compenso integrativo salvo quanto previsto dal presente Capitolato.

Qualora si rendesse necessario eseguire categorie di lavoro non previste nell'Elenco prezzi, i prezzi delle nuove lavorazioni verranno desunti dal:

- a) Bollettino Informativo della C.C.I.A.A. di Modena riferito al periodo dell'appalto;
- b) Prezziario della Provincia di Modena riferito al periodo dell'appalto;
- c) ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA;
- d) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
- e) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Anche eventuali nuovi prezzi per i quali verrà effettuata l'analisi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

ART. 20 TERMINI DI VALIDITA'

Il termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro viene stabilito in 36 mesi, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso, precisando che:

- a) la cessazione avverrà in tale data, indipendentemente dal fatto che l'importo complessivo dell'Accordo Quadro venga o non venga raggiunto;
- b) la validità dell'Accordo cessa, in ogni caso, all'esaurirsi dell'importo complessivo dello stesso, anche se in data anteriore al suddetto termine di scadenza;
- c) fermo restando l'affidamento entro il termine ultimo di validità dell'Accordo Quadro, i Contratti Discendenti hanno la durata stabilita negli stessi indipendentemente dalla data di scadenza dell'Accordo stesso; in ogni caso i termini di esecuzione dei Contratti Discendenti non potranno essere superiori ad un anno dal termine di scadenza dell'Accordo Quadro.

ART. 21 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso in cui all'Appaltatore non ottemperi alle Richieste d'intervento nei tempi e nei modi richiesti, **per ogni ora/giorno di ritardo sia dell'inizio lavori, sia della conclusione degli stessi**, l'Amministrazione avrà diritto all'imposizione di penali.

Più nel dettaglio:

- a) in caso di inottemperanza a "**chiamata immediata**", la penale imponibile sarà pari a **Euro 500,00** (cinquecento/00) **per ogni ora di ritardo**;
- b) in caso di inottemperanza a "**chiamata prioritaria**", la penale imponibile sarà pari a **Euro 200,00** (duecento/00) **per ogni giorno di ritardo**;
- c) in caso di inottemperanza a "**intervento programmato**", la penale imponibile sarà pari a **Euro 50,00** (cinquanta/00) **per ogni giorno di ritardo**;
- d) in caso di mancato rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori danneggiati o non accettabili, euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
- e) in caso di ritardo nell'ultimazione della realizzazione di quanto proposto con l'offerta tecnica, € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, lett. c), trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del Verbale di consegna, per motivi imputabili all'Appaltatore, anche nel caso non abbia provveduto agli adempimenti di cui all'art. 12 in materia di subappalto o a quelli di cui agli artt. 36 e seguenti in materia di sicurezza sul lavoro;

- b) nella ripresa dei lavori seguente un Verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L.;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. In caso di ritardo o mancanza dell'esecuzione di intervento, indipendentemente dal tipo di intervento, reiterato per 2 volte nello stesso contratto discendente, anche non consecutive, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere in danno il contratto discendente e l'Accordo Quadro;

4. La penale è disapplicata nel solo caso dell'intervento programmato se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta comunque la soglia temporale indicata nelle Richieste di intervento.

5. La penale di cui al comma 2, lett. a) e lett. b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte della D.L., con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni, le penali sono applicate in sede di Conto finale ai fini della verifica in sede di Certificato di regolare esecuzione.

7. In caso di mancato intervento nel rispetto dei tempi indicati nelle Richieste di intervento, l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire con altra ditta o con personale interno. Sarà a carico dell'Appaltatore ogni eventuale onere e costo aggiuntivo pagato dall'Amministrazione, rispetto all'Elenco prezzi di contratto.

8. In caso di mancato rispetto dei Criteri Ambientali Minimi vigenti al momento della stipula di ciascun contratto, si applica una penale di **€ 500,00** per ogni inadempienza;

9. Qualora l'ammontare totale delle penali raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto Discendente in essere, l'Amministrazione attiverà la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

10. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

21.1 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Il verificarsi del mancato rispetto dei tempi indicati dalla D.L., per la perfetta esecuzione dei lavori, per tre volte anche non consecutive all'interno dello stesso contratto discendente, produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell'Amministrazione e senza obbligo di ulteriore motivazione.

2. Produce risoluzione del contratto ogni altra clausola contenuta nel presente capitolato per la quale è prevista risoluzione o rescissione contrattuale, ancorché qui non espressamente indicata.

3. La risoluzione del contratto di cui al comma 2, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine (non inferiore ai 10 giorni) per compiere i lavori e in contraddittorio con la medesima ditta, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

4. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui al presente articolo, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto alle scadenze dell'Amministrazione per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.

5. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria.

ART. 22 PROROGHE E DIFFERIMENTI

1. Se l'Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nei termini contrattuali può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine previsto per la fine dei lavori.
2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere della D.L. se questi non si esprime entro 2 (due) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della D.L. se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
3. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini predetti, costituisce rigetto della richiesta.

ART. 23 SOSPENSIONI

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito Verbale, sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il Verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello Stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del Verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Non appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redige il Verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente Verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il Verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.

ART. 24 ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore può richiedere una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del singolo contratto discendente, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal R.U.P.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso, all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o

da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al D.M. 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

4. La Stazione Appaltante procede all'escussione della fidejussione in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

L'importo su cui calcolare le anticipazioni, sarà riferito ai singoli contratti discendenti e non all'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

ART. 25 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori sarà unica per ogni Contratto Discendente e sarà effettuata ai sensi del titolo IX capo I e II del D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore ai sensi dell'art. 217 del D.Lgs. 50/2016) sulla base dei prezzi unitari ribassati contrattuali dell'Accordo Quadro.

Per Contratti Discendenti di importo inferiore agli € 40.000,00 sarà tenuta una contabilità semplificata, come consentito dalle linee guida attuative del D.Lgs. 50/2016.

I prezzi unitari posti a base di gara, si intendono al netto degli Oneri della Sicurezza.

In fase progettuale gli Oneri della Sicurezza sono indicati per il solo importo generale dell'opera, in quanto si è impossibilitati a quantificare puntualmente le opere da eseguire non conosciute a priori. Per ogni intervento, il R.U.P. o il D.L. indicherà al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva il tipo di lavoro da realizzare in modo da indicare gli apprestamenti della sicurezza e calcolare i relativi oneri, nel rispetto del budget assegnato e dell'elenco prezzi in allegato.

I prezzi unitari sui quali sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara, compensano:

- circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, sprechi, ecc...), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi pronti all'uso;
- circa i lavori a misura: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa, o discesa, e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e nell'elenco dei prezzi. I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto non applicabile agli Oneri per la sicurezza, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Le quantità dei lavori saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso, come specificato nelle singole voci degli elenchi prezzi.

L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che, in progresso di lavoro, non si potessero più accertare. Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito tali quantità e qualità non fossero accertate in contraddittorio, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla D.L. e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione le potessero derivare.

ART. 26 PAGAMENTI

1. Per ciascun affidamento, il Comune di Fiorano Modenese pagherà il corrispettivo per i lavori effettuati, quantificati come indicato all'articolo precedente, come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili delle lavorazioni già eseguite, pagamenti in acconto del corrispettivo del contratto discendente per un importo di credito minimo, al netto della ritenuta del 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, di euro 40.000,00;

b) In caso di contratto discendente di importo complessivo inferiore ad euro 40.000,00, sarà predisposto il pagamento di una unica rata finale alla fine delle lavorazioni;

c) Il pagamento delle rate di acconto sarà effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e, comunque, entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione da ogni stato di avanzamento. I certificati di pagamento sono emessi dal responsabile del procedimento (RUP), sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, entro il termine indicato al comma precedente o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata di acconto.

d) ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sull'importo netto in acconto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di regolare esecuzione;

e) All'esito positivo del collaudo o dal certificato di regolare esecuzione, e comunque, entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia i certificati di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il pagamento della rata di saldo, sarà effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

f) ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

2. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa.

In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

3. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

4. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23-12-2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il Committente provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

ART. 27 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Qualora l'Appaltatore non assolva a tali obblighi, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
2. Ai fini dei suddetti obblighi, il Committente comunicherà all'Appaltatore il Codice identificativo Gara (CIG derivato) relativo a ciascun affidamento.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, l'Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.
4. Ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017), la fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
5. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte del Committente, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG) e Codice Unico di Progetto (CUP). Il Committente non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG e CUP.

ART. 28 DANNI ALLE OPERE, DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. E' a completo carico dell'Appaltatore la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causa (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, reinterri, muratura, tubazioni, ecc...) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d'opera, alle opere provvisoriale ed al macchinario e attrezzatura dell'Impresa.

2. I danni di forza maggiore, quelli cioè provocati alle opere, nel corso delle opere e sino a collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Impresa le normali ed ordinarie precauzioni, con l'eccezione del precedente paragrafo, dovranno essere denunciate dall'Appaltatore immediatamente appena verificatosi l'evento dannoso ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello dell'evento.

3. Appena avvenuta la denuncia, il Direttore dei Lavori provvederà ad accertare, redigendone processo verbale:

- lo stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente;
- le cause dei danni e se di forza maggiore;
- se vi fu negligenza e per parte di chi;
- se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.

4. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati i prezzi e le condizioni di contratto.

5. Frattanto l'Appaltatore non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia seguito l'accertamento dei fatti.

6. Nessun compenso è dovuto:

- quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'impresa o delle persone dalle quali essa è tenuta a rispondere;
- per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio;
- per i danni di forza maggiore subiti da opere non ancora misurate o non ancora inserite regolarmente in contabilità.

ART. 29 DANNI A TERZI

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano, direttamente o indirettamente, per conto dell'Amministrazione, comprese le persone da queste preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori.

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall'Appaltatore, restando sollevata da ogni e qualsiasi genere l'Amministrazione, nonché le persone suddette da questa preposte.

ART. 30 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dal presente Accordo e dai Contratti Discendenti.

L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevati ed indenni l'Unione ed il Comune di Fiorano Modenese da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti / soci

/ collaboratori o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti dei lavori), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei lavori) o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione all'espletamento dei lavori oggetto dei Contratti Discendenti affidati in forza del presente Accordo.

L'Appaltatore risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell'espletamento dei lavori, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare. L'Appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei lavori affidati in forza del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto del Comune di Fiorano Modenese che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni.

Stazione appaltante e Committente rimangono, pertanto, esentate da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dei Contratti Discendenti e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 14, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

3. L'Appaltatore può scegliere di stipulare singole polizze per ogni contratto discendente, ovvero di stipulare un'unica polizza per l'intero Accordo Quadro.

4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori del singolo discendente (dalla data di consegna dei lavori del primo discendente nel caso di polizza per l'intero Accordo Quadro) e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di regolare esecuzione (alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di regolare esecuzione dell'ultimo discendente nel caso di polizza per l'intero Accordo Quadro) e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; in caso di emissione del Certificato di regolare esecuzione per determinate parti dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora certificate; a tal fine, l'utilizzo da parte dell'Amministrazione secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123/2004.

4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) partita 1 - opere - pari all'importo del contratto discendente o dell'Accordo Quadro, maggiorato dell'IVA;

b) partita 2 – opere preesistenti - non inferiore ad € 500.000,00 se trattasi di contratto discendente, non

inferiore ad € 1.000.000,00 se trattasi di Accordo Quadro;

c) partita 3 – demolizione e sgombero - non inferiore ad € 100,00 se trattasi di contratto discendente, non inferiore ad € 200.000,00 se trattasi di Accordo Quadro.

essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00.

6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all'Amministrazione.

7. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'art. 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro-quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

3. L'accertamento danni sarà effettuato da tecnici dell'Ufficio tecnico del Comune di Fiorano Modenese ed in particolare dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, alla presenza del Responsabile dei Lavori, dell'Appaltatore previamente avvertito, in modo tale da consentire all'Appaltatore stesso di esprimere la propria valutazione. Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune di Fiorano Modenese provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.

5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.

ART. 31 RISERVE E CONTROVERSIE

Per le eccezioni e controversie dell'Appaltatore, per la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei Lavori e la Ditta e per la definizione delle controversie fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore sia durante l'esecuzione e sia al termine del contratto, si procederà secondo quanto riportato dalla normativa vigente e dallo schema di contratto.

Qualora l'importo delle riserve sia compreso fra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale verrà attivata la procedura di accordo bonario, così come previsto dagli articoli 205 e seguenti del Codice.

E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

- a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- c) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136/2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'art. 20.1, i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni della D.L. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o ai Piani di sicurezza di cui agli artt. 32, 33 e 34, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla D.L., dal R.U.P. o dal Coordinatore per la Sicurezza;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 81/2008;

j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla D.L., contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Appaltatore nella forma dell'Ordine di Servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello Stato di Consistenza dei lavori. Alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra la D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello Stato di Consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

a. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

b. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

c. l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ART. 33 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI

Nell'espletamento della gara devono essere rispettate non solo le disposizioni del presente Capitolato, di leggi, decreti, circolari, regolamenti, anche se ad esse non si fa espresso riferimento, ma anche di tutte quelle prescrizioni che riguardano gli aspetti tecnici e giuridici indicati dall'Amministrazione, purché non in contrasto con il presente Capitolato e con le norme di legge.

ART. 34 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;

d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli artt. 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, l'Amministrazione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell'art. 25, comma 8 del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento la D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi

dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136/2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al Datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

ART. 35 IDENTIFICAZIONE E CONTROLLI NEI CANTIERI

Al presente Accordo Quadro, si applicano integralmente le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della legge 136/2010 e successive modifiche, rispettivamente in materia di controllo degli automezzi adibiti al trasporto di materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti al cantiere stesso.

ART. 36 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore – che li assolverà a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per tutta la durata dei lavori (ed anche nei periodi di sospensione parziale o totale) sino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione – tutti gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Generale ed alle norme vigenti nonché quelli indicati in questo Capitolato, ed in particolare quelli appresso specificati in questo articolo i quali, per la voce CANTIERE, comprendono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, attrezzatura, locali, tabelle, segnalazioni, vie di transito ecc.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.M. 37/2008.

L'appaltatore sarà tenuto a realizzare quanto proposto con l'offerta tecnica in sede di gara, a sua cura e spese, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

Cantiere

Sono a carico dell'Appaltatore:

Occupazioni – Indennità – Opere provvisionali

- l'occupazione, compreso l'onere delle eventuali relative pratiche da espletare con gli uffici competenti e con i terzi in genere, delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di accesso ai vari cantieri, per cave di prestito, con l'osservanza delle norme al riguardo, per le vie di passaggio e quant'altro occorre all'esecuzione dei lavori;
- ogni onere connesso con quelli suddetti, come per il pagamento delle relative indennità, la richiesta e l'ottenimento dei permessi e licenze occorrenti, l'esecuzione ed il mantenimento di opere provvisionali per le vie di passaggio o per la salvaguardia di tutte le canalizzazioni (per reti idriche, fognanti, telefoniche elettriche ecc.) preesistenti o in corso di esecuzione;
- la costruzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione di manufatti e per la sicurezza degli edifici vicini e del lavoro;
- l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione o sorgive scorrenti nei cavi aperti per le condotte e la costruzione di opere provvisionali, da mantenere in efficienza per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori interessati, per lo scolo e la deviazione preventiva di dette acque;
- l'esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie, compreso ogni onere di montaggio, manutenzione, spostamento, sfrido e smontaggio ed asportazione a fine lavori, comprese quelle per una adeguata illuminazione del cantiere che dovrà in particolare soddisfare le esigenze di eventuale lavoro notturno.

Accesso al cantiere per il personale dell'Amministrazione, Direttore Lavori e persone autorizzate

L'Appaltatore deve garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso o sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque Impresa alla quale l'Amministrazione abbia

affidato lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione.

Tali persone saranno autorizzate dall'Appaltatore a servirsi di ponteggi, impalcature, attrezzatura ed opere provvisorie dell'Appaltatore, senza alcun diritto di questa a compenso.

Un rappresentante dell'impresa tecnicamente idoneo dovrà essere sempre presente in cantiere durante lo svolgimento dei lavori al fine di ricevere gli ordini e le istruzioni della direzione lavori, nonché di sovrintendere al corretto svolgimento degli stessi.

Nonostante l'ente locale eserciti la sorveglianza nei confronti del personale impiegato nei lavori, la ditta aggiudicataria è pur sempre responsabile del perfetto adempimento alle prescrizioni ricevute, nonché della perfetta esecuzione delle opere, ed infine dell'osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali utilizzati.

La direzione lavori inoltre si riserva in un momento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al Certificato di regolare esecuzione definitivo, la facoltà di compiere accertamenti sul cantiere e di irrogare le eventuali sanzioni, ed anche la facoltà di intimare la ripetizione delle opere eseguite in modo inesatto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni causati dai suoi collaboratori con colpa o dolo.

Il direttore dei lavori può ordinare all'Appaltatore di sostituire ovvero di licenziare qualsiasi suo collaboratore che si renda colpevole di insubordinazione, incapacità o grave negligenza.

Sorveglianza, custodia e manutenzione del cantiere, delle opere eseguite e dei materiali

La guardia e la sorveglianza diurne e notturne che dovranno essere affidate a persone provviste della qualifica di guardia giurata, secondo le norme vigenti.

La custodia, conservazione e manutenzione (oltre che di tutte le opere eseguite), sino al collaudo, come disposto nel precedente del cantiere con tutti gli impianti, macchinari, attrezzature o a piè d'opera ed in particolare dei materiali e dei manufatti esclusi dall'appalto e provvisti od eseguiti dall'Amministrazione.

I danni che a detti materiali o manufatti fossero apportati per cause dipendenti dall'Appaltatore o per sua negligenza, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore o da questa risarciti.

Cartelli all'esterno del cantiere

Qualora l'intervento si configuri come un cantiere a tutti gli effetti con delimitazione dell'area dello stesso, e superi la durata di 5 giorni, l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spesa e di esporre all'esterno del cantiere come dispone la circolare min. Il. pp., 01/06/1990, n. 1729, due cartelli di dimensioni non inferiori a m 1,00 (larghezza) per m 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati l'Amministrazione, l'Ufficio competente, titolo del lavoro in appalto, Impresa esecutrice, importo complessivo dei lavori, il nome del progettista, del Direttore Lavori, del Direttore del cantiere, il Coordinatore per la Sicurezza e i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui alla stessa Circolare.

Segnalazioni diurne e notturne

Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne mediante cartelli e impianti luminosi per i tratti dell'opera contigui ai luoghi transitati da terzi o intersecanti da passaggi pubblici o privati, con l'osservanza delle Norme vigenti sulla circolazione stradale ed in particolare delle disposizioni che in proposito potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori.

In particolare la segnaletica sulla viabilità dovrà essere conforme agli schemi di cui al Decreto 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti denominato "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

Obblighi vari

Oltre a tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto ad adempiere anche ad altri obblighi, dei quali si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari.

L'Appaltatore riconosce, come se lo avesse dichiarato in forma legale, di essere a conoscenza di ogni parte del presente Accordo Quadro e di ogni altro documento in esso citato od allegato e si obbliga ad osservarli scrupolosamente; dichiara inoltre di conoscere i luoghi, fabbricati o terreni, compreso le adiacenze dove dovranno eseguirsi i lavori e di aver considerato tutte le circostanze o condizioni generali e particolari d'intervento e di ogni altro fattore, ambientale, meteorologico od altro, che avrebbe potuto influire sulla determinazione dei prezzi, ivi compreso l'eventuale parzialità d'intervento o la concomitanza di opere con la continuità di servizio od esercizio di zone sui cui si interverrà.

In particolare l'Appaltatore è tenuto a:

A) A fornire ed a tenere in perfetta efficienza, per tutta la durata dei lavori, i cartelli previsti dai regolamenti vigenti e dal D.Lgs. 81/08.

B) A provvedere agli sbarramenti necessari per impedire l'accesso di persone e veicoli non autorizzati alle zone d'intervento.

C) L'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi nell'area di cantiere o per cause derivanti dalla gestione del cantiere stesso, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione.

D) A provvedere, a lavori ultimati allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, dei materiali di cantiere ecc... entro il termine fissato dalla D.L.

E) Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini indicati dalla D.L. con comunicazione scritta, si procederà d'ufficio e le spese saranno addebitate all'Appaltatore.

F) Consegnare il prospetto dell'orario di lavoro in vigore **dichiarando pure la disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi, anche per il periodo estivo e durante le giornate festive e prefestive quando necessario.**

G) Indicare dettagliatamente il personale a disposizione con indicazione delle singole professionalità.

H) Provvedere autonomamente alla regolamentazione del traffico durante lo svolgimento dei cantieri tramite mezzi propri adeguati nel numero e nella tipologia (segnaletica di cantiere, movieri, semafori provvisori); l'Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale non potranno soddisfare richieste di aiuto in tal senso.

I) Provvedere a spese per assaggi, prove, ricerche necessarie per l'esame di collaudo.

Come già precisato all'art. 15, l'Appaltatore è tenuto inoltre a :

1) Inviare il preventivo (o il consuntivo in caso di intervento immediato) di ogni singolo ordine di intervento secondo i prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gare entro e non oltre 48 ore dalla ricezione dello stesso;

2) Inviare programmazione dei lavori di tipo B e C;

3) Inviare rendicontazione mensile degli interventi effettuati;

4) Verificare l'importo complessivo di ogni singola Richiesta inoltrata dall'Amministrazione;

5) Verificare che ogni richiesta dell'Amministrazione sia compresa nell'importo assegnato.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare per iscritto all'Amministrazione l'approssimarsi dell'esaurimento delle somme assegnate da contratto.

L'Amministrazione provvederà a verificare la corrispondenza tra quanto eseguito e le fatture ricevute.

Operai ed impiegati - Attrezzature

Impiego di personale idoneo – Disciplina

L'impiego di personale tecnico idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alla necessità dell'appalto.

I dirigenti dei cantieri ed il suddetto personale, dovranno essere di gradimento del Direttore dei Lavori.

Questi ha il diritto di richiedere, previa motivata comunicazione scritta, l'allontanamento dal cantiere – che dovrà essere in tal caso prontamente disposto dall'Appaltatore – sia il Direttore di cantiere che il personale addetto ai lavori per insubordinazione, incapacità o grave negligenza ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale.

L'Appaltatore mantiene la disciplina in cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai suoi agenti, capi cantieri ed operai le prescrizioni di questo Capitolato, le Leggi ed i Regolamenti. Essa è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti, capi cantieri od operai, nonché della malafede e della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Osservanza delle norme sui lavoratori

L'osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratori, come quelle sulle assicurazioni contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro infortuni e in materia di igiene del lavoro, assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, migrazione interna.

Oneri diversi

Tasse e diritti – Pratiche presso enti ed amministrazioni

Il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.

Il pagamento di tasse, indennità cauzioni e depositi dovuti all'Amministrazione, al comune e ad altre pubbliche amministrazioni (Ferrovia dello Stato, Aziende municipali e autobus, acqua, luce, gas, ecc.) per concessioni ed autorizzazioni (come licenze, occupazioni di suolo pubblico, attraversamento di ferrovie ecc.) relative ai lavori che interessano le loro linee o condotte.

L'accollo di tutti gli oneri connessi all'obbligo di cui sopra, come quelli per l'adeguato svolgimento delle relative pratiche presso le suddette amministrazioni.

Sicurezza

I Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo Contratto Discendente, e comunque compresi già nell'importo massimo stimato

Sono a carico dell'Appaltatore, e si intendono compensati nel corrispettivo d'appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il Coordinatore per la Sicurezza riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del Piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dell'Appaltatore in sede esecutiva.

ART. 37 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Per l'esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" si considera che:

- i lavori oggetto del presente Accordo Quadro rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008;
- i lavori si attueranno con cantieri in cui è prevista la possibile presenza di più imprese, anche non contemporanee (art. 90 comma 3 D.Lgs. n. 81/2008);
- essendo i lavori non preventivabili nei tempi e nei luoghi, l'entità presunta del cantiere potrebbe essere superiore ai 200 uomini giorno.

Per queste motivazioni si rende opportuno redigere un Piano di Sicurezza e di Coordinamento generale tipo (PSC) previsto dal Titolo IV D.Lgs. n. 81/2008.

Tuttavia, comprendendo i contratti discendenti dall'Accordo Quadro lavorazioni che potrebbero non essere perfettamente individuate nei tempi e nel numero, risulta tecnicamente impreciso redigere un Piano della sicurezza. Si ritiene opportuno quindi, fornire soltanto prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell'utenza.

2. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) il DURC, ai sensi dell'art. 31, comma 4 della L. 9 agosto 2013 n. 98;
- e) il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Se l'Impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente, di cui rispettivamente all'art. 31 e all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché:

- a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'art. 32, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'art. 33 del presente Capitolato;
- b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere.

4. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:

- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, commi 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

5. Fermo restando quanto previsto, la Ditta affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008.

6. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 38 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. In ottemperanza a quanto normato dall'art. 97, del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dei relativi allegati;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi Piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito.

ART. 39 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il PSC messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'art. 48, commi 17 o 18 del D.Lgs. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

ART. 40 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PSC

1. L'Appaltatore DEVE presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la Sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Società riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 41 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla D.L. o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
4. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.

ART. 42 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I Piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Fiorano Modenese, Gennaio 2022

Il progettista

Ing. Roberta Pitocchi

(documento firmato digitalmente)